

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 FORNITURA MINUTERIE, STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE DA CUCINA PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DELLE TRE SEDI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA

Articolo 1 - Definizioni

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato Capitolato.

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Articolo 2 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, trasporto e consegna di stoviglie e minuteria da cucina da destinare alle Mense Universitarie Aziendali del Servizio Ristorazione dell'Azienda, sedi di Firenze, Pisa e Siena.

Le quantità e il dettaglio dei prodotti richiesti, risultano dalla scheda allegato "Fabbisogni-Caratteristiche Tecniche" al presente Capitolato, le caratteristiche dei prodotti offerti devono corrispondere a quanto in esso indicato.

La Ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa e esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna al effettuare la prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Aggiudicatario la consegna della merce presso i locali indicati dall'Azienda ed ogni altro onere necessario a consegnare i beni in perfetta condizioni.

L'appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o altra data stabilita dalla Stazione Appaltante. La fornitura potrà essere pertanto richiesta entro tale termine.

Articolo 3- Importo dell'appalto

L'importo complessivo massimo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica della Ditta risultata aggiudicataria.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del Personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Sono a completo carico della Ditta le spese di imballo, trasporto, carico e scarico del materiale fornito, ivi compresi oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento delle citate fasi, oltre a quanto indicato al successivo articolo 4.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all'importo a base di gara stabilito in complessivi Euro 70.00,00 (Euro settantamila/00) oltre I.V.A. di legge.

I prezzi applicati ai singoli prodotti sono quelli che risultano dal dettaglio economico presentato in sede di gara dalla Ditta.

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze) atteso che il RUP, sentito il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) non ha ritenuto sussistenti rischi da interferenza.

Articolo 4 - Modalità di consegna della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi di fornitura, ad eccezione dei prodotti di marchio "Cambro", che eventualmente saranno offerti, il cui termine è ampliato ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di invio dei relativi ordini.

Gli ordinativi potranno essere frazionati e avverranno nell'arco della durata del contratto a seconda delle esigenze di ciascuna sede del Servizio Ristorazione; tali ordinativi potranno essere trasmessi all'Aggiudicatario anche a mezzo posta elettronica.

I beni da fornire dovranno essere della migliore qualità, nonché possedere tutti i requisiti richiesti per la loro utilizzazione.

La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Azienda le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della loro conservazione fino alla consegna dello stesso.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o ai beni di proprietà dell'Azienda.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad essa imputabili.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi delle Mense Universitarie dell'Azienda Firenze, Pisa e Siena di seguito indicate, previo accordo con i Responsabili dei Servizi Ristorazione negli orari che verranno indicati negli ordinativi:

FIRENZE	PISA	SIENA
Mensa Calamandrei – Viale Morgagni 47/ 51 – Firenze	Mensa Martiri - Via Martiri 6 - Pisa - situata in zona a ZTL per il cui transito deve essere presentata richiesta presso la Polizia Municipale	Mensa San Miniato - Via E. De Nicola 9 - Siena
	Pisa	
Mensa Caponnetto –		
Via Piovani ang. Via Forlanini –		
Polo Scienze Sociali di Novoli -		
Firenze		

Modalità di consegna:

Sede di Firenze:

I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini delle mense in un giorno dal lunedì al venerdì successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

- Mensa Calamandrei orario 7.30 10.30;
- Mensa Caponnetto orario 8.30 10.30.

La consegna dovrà avvenire con camion di lunghezza totale massima di mt. 6,00.

Sede di Pisa:

I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini delle mense in un giorno dal lunedì al venerdì successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

• Mensa Martiri - orario 7.30-11.30 o 15.30-17.30.

La consegna dovrà avvenire con camion di lunghezza totale massima di mt. 6,00.

Sede di Siena:

I prodotti dovranno essere consegnati presso il magazzino della mensa in un giorno dal lunedì al venerdì successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

Mensa San Miniato - orario 8.00 – 9.30.

Gli orari potranno essere soggetti ad eventuali variazioni che saranno indicate esplicitamente dal Servizio Ristorazione ad ogni ordine inviato.

L'Azienda si riserva di rivedere le modalità di consegne, laddove si dovessero verificare mutate esigenze al momento non preventivabili.

Articolo 5 - di conformità della fornitura

Eseguita da parte dell'Aggiudicatario la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo 4, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), o suo incaricato, provvederà alla verifica di conformità del materiale fornito, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente Capitolato e suo allegato, nell'offerta presentata e nel singolo ordinativo.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

Qualora venissero constate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 7=(sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6 - Variazioni del contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico Affidatario è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del citato D.Lqs. 36/2023.

Articolo 7 - Applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL applicato, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

Esso è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale posto alle dipendenze dell'Aggiudicatario che, per lo svolgimento della propria attività, si trovi nei interessati dall'appalto.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del subappaltore.

Per le sospensioni o i ritardi di pagamento imputabili a fatto dell'Aggiudicatario, questo non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a corresponsione di interessi o risarcimento dei danni.

Articolo 8 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 con le limitazioni di seguito indicate.

La Ditta deve indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo, in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza della Ditta, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 117, commi 5 e 16, del D.Lgs. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività

oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

Articolo 9 - Recesso della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Articolo 10 - Penalità e risoluzione del contratto

L'Aggiudicatario è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:

- a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato al precedentr articolo 4 verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui al precedente articolo 5 verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Aggiudicatario tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non siano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse. Se i crediti della Ditta mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui al successivo articolo 11. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10 (dieci) per cento del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Aggiudicatario e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso del primo anno di esecuzione contrattuale, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 11, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Articolo 11- Garanzia

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5 (cinque) per cento dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, compresi danni, infortuni o altro che dovesse accadere al proprio personale dipendente durante l'esecuzione della fornitura.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riquardo.

Articolo 12 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione l'Azienda ne darà comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 13 - Insolvenza dell'Operatore Economico Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,

comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 14 - Trattamento dati personali

I dati forniti dall'Aggiudicatario saranno utilizzati dall'Azienda per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

L'Azienda garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 50132 Firenze Italia, contattabile all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it, mail protocollo@dsu.toscana.it
- Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it.

Articolo 15 - Responsabile Unico del Progetto

Ai fini della presente gara e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Barbara Capitoni, Coordinatrice del Servizio Ristorazione dell'Azienda sede di Siena.

Allegato:

Fabbisogni-Caratteristiche Tecniche.